

Allegato "B" Repertorio n. 3.964 Raccolta n. 3.310-----

**STATUTO DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ**

-----**LIMITATA SENZA DISTRIBUZIONE DI UTILI**-----

-----**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**-----

-----**Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**-----

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, codice civile e dall'articolo 6, Decreto Legislativo 36/2021, la società a responsabilità limitata denominata:

**"VALTANARO CALCIO - BAGNASCO SOCIETÀ' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, -----

-----siglabile, ove consentito, -----

-----**"VALTANARO CALCIO - BAGNASCO SSD a r.l."** -----

----- (d'ora in poi "società"). -----

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".-----

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, in qualsiasi carattere di stampa o composizione grafica e senza vincoli di interpunzione.-----

-----**Articolo 2) SEDE**-----

La società ha la sede legale nel Comune di Bagnasco (CN). ----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere, in Italia o all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.-----

Compete, invece, ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie o di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

-----**Articolo 3) DOMICILIO DEI SOCI**-----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle imprese.-----

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.-----

In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.-----

-----**Articolo 4) OGGETTO SOCIALE**-----

La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 36/2021, con particolare riferimento alla pratica del calcio, compresa l'attività didattica, formativa, educativa, sociale, agonistica, ricreativa e promozionale, nel rispetto del Decreto Legislativo numero 36/2021, del Decreto Legislativo numero 39/2021, della normativa fiscale applicabile alle società sportive dilettantistiche, nonché delle norme e dei regolamenti del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), della LND (Lega Nazionale Di-

lettanti) e degli altri organismi sportivi ai quali sarà affiliata.-----

La società ha come finalità principale lo sviluppo del calcio dilettantistico e del settore giovanile, con particolare attenzione alla crescita sportiva, educativa e umana dei giovani del territorio, alla valorizzazione delle risorse locali, alla correttezza sportiva, alla disciplina, all'inclusione, al rispetto delle regole e all'appartenenza alla comunità.----

L'area del dilettantismo comprende l'attività sportiva svolta in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.-----

La società potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:-----

- a) organizzazione e gestione dell'attività calcistica dilettantistica;-----
- b) gestione di scuola calcio, settore giovanile, attività juniores e prime squadre dilettantistiche;-----
- c) formazione, preparazione e assistenza degli atleti;-----
- d) organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;-----
- e) organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica calcistica e nelle attività sportive dilettantistiche praticate;-----
- f) promozione e organizzazione di gare, tornei, campionati, manifestazioni sportive e attività agonistiche in genere;----
- g) attività educative e formative rivolte ad atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e collaboratori;-----
- h) attività di promozione dei valori dello sport, della convivenza civile, della correttezza, dell'inclusione, della tutela dei minori e del rispetto del territorio.-----

La società potrà stipulare accordi di collaborazione sportiva, tecnica, organizzativa e gestionale con altre società sportive dilettantistiche, con enti pubblici e privati, scuole, associazioni e organismi territoriali, al fine di garantire continuità sportiva, sviluppo del settore giovanile, razionale utilizzo degli impianti sportivi disponibili e valorizzazione del calcio dilettantistico locale.-----

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 36/2021 e dalla normativa tempo per tempo vigente, la società potrà svolgere attività secondarie e strumentali strettamente connesse al fine istituzionale, tra cui:-----

- a) gestione dell'impiantistica sportiva, compresa la manutenzione di infrastrutture, impianti e attrezzature, sia di proprietà sia in concessione da enti pubblici o in locazione o convenzione da enti privati;-----
- b) concessione a terzi dell'uso, anche parziale o temporaneo, degli impianti o delle strutture sportive, nel rispetto delle finalità statutarie e delle autorizzazioni vigenti;-----
- c) gestione di servizi accessori agli impianti sportivi, qua-

li bar, punti ristoro, spacci interni di abbigliamento e accessori sportivi, servizi di accoglienza e iniziative connesse alle manifestazioni sportive;-----

d) promozione dell'attività sportiva, culturale, ricreativa e formativa;-----

e) organizzazione di eventi, manifestazioni, tornei, incontri pubblici, attività promozionali e iniziative rivolte al territorio;-----

f) gestione dei rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso l'acquisizione o il rinnovo di concessioni, convenzioni e autorizzazioni relative all'utilizzo degli impianti sportivi.-----

Le attività secondarie e strumentali saranno svolte nel rispetto dei limiti quantitativi, fiscali, amministrativi, autorizzativi e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché delle prescrizioni previste dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dalla FIGC, dalla LND e dagli organismi sportivi competenti.-----

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Legislativo numero 36/2021, ove applicabile, sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promozione pubblicitaria, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e organizzativa che sia ritenuta utile, necessaria, pertinente e strumentale rispetto all'oggetto sociale, incluse le attività relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento, al miglioramento e alla manutenzione di strutture sportive, nonché l'acquisizione di aree o immobili da destinare ad attività sportive.-----

Sono escluse le attività riservate per legge a istituzioni bancarie, intermediari finanziari, società fiduciarie, SIM e altri soggetti autorizzati. È ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci nei limiti consentiti dalla normativa vigente.-----

Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali. -----

La società si conforma alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, della FIGC, della LND, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.-----

Costituiscono parte integrante del presente statuto, per quanto applicabili, le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.-----

La società si impegna, per conto di tutti coloro che operano al suo interno, al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dagli organismi sportivi competenti, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, tutela dei minori, safeguarding, correttezza dei comportamenti, prevenzione degli abusi e rispetto della dignità della persona.-----

I soci, tesserati, dirigenti, tecnici, collaboratori, volontari e partecipanti alle attività sociali sono tenuti a mantenere una condotta civile, morale e sportiva coerente con i valori della società, con le norme federali, con i codici di condotta, con le politiche safeguarding e con il presente statuto. Eventuali violazioni potranno essere valutate dagli organi competenti secondo le procedure previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle norme federali applicabili.-----

#### -----**Articolo 5) DURATA**-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.-----

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.-----

### **TITOLO II - AFFILIAZIONE, RICONOSCIMENTO SPORTIVO E -----TESSERAMENTO-----**

#### -----**Articolo 6) AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO SPORTIVO**-----

La società si affilia annualmente alla Federazione Sportiva Nazionale. Essa può affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.-----

Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 36/2021, la società richiede il riconoscimento ai fini sportivi della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.-----

La società, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, deve depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale è affiliata.-----

Deve, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.-----

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo nu-

mero 36/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. -----

#### -----**Articolo 7) TESSERAMENTO**-----

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è affiliata e sono rappresentati da: -----

- a) atleti; -----
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate; -----
- c) giudici/arbitri; -----
- d) dirigenti; -----
- e) tecnici, istruttori; -----
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.-----

La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato. -----

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. -----

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con la società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.----

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.-----

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti a osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.-----

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. -----

Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.-----

#### -----**TITOLO III - CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO**-----

#### -----**Articolo 8) CAPITALE SOCIALE**-----

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 9) VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**-----

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o, comunque, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481, 2481bis, 2481ter Codice Civile), in forza di decisione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.-----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482, 2482bis, 2482ter, 2482quater Codice Civile) mediante decisione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.-----

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

-----**Articolo 10) SOTTOSCRIZIONE QUOTE DI NUOVA EMISSIONE**-----

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.-----

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci nel termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote.-----

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

Se l'aumento del capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

I soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.-----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Codice Civile.-----

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura: in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 Codice Civile.-----

Salvo che l'assemblea dei soci non decida diversamente, se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

Nel caso di conferimenti in denaro, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.-----

#### **-Articolo 11) CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE D'OPERA O DI SERVIZI**

In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.-----

#### **-----Articolo 12) MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI-----**

Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci, in assenza di offerte per l'acquisto, le quote possono essere vendute all'incanto, ai sensi dell'articolo 2466, comma 2, Codice Civile.-----

#### **-----Articolo 13) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE-----**

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.-----

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.-----

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, ri-

serve o avanzi di gestione ai soci. -----  
In caso di riduzione del capitale in conseguenza di morte, recesso o esclusione dei soci, le relative quote di capitale dovranno essere destinate a fondi di riserva non distribuibili. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale fino al minimo legale ovvero lo scioglimento della società.-----

-----**Articolo 14) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**-----

I soci potranno eseguire, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi.-----

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, previa conforme decisione assembleare.-----

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.-----

Salvo diversa deliberazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.-----

Il rimborso dei finanziamenti dei soci è sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 Codice Civile.-----

-----**TITOLO IV - PARTECIPAZIONE SOCIALE**-----

-----**Articolo 15) PARTECIPAZIONI**-----

In applicazione del principio di democraticità, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci e il valore della quota dovrà sempre essere proporzionale all'entità del conferimento.-----

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Codice Civile.-----

Nel caso di usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 Codice Civile.-----

---**Articolo 16) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**---

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote e dei relativi diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità delle quote e dei relativi diritti.-----

Non sono soggette a quanto disposto dal presente articolo l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa e previa esibizione del mandato

fiduciario, agli effettivi proprietari, nonché l'intestazione ad altra società fiduciaria senza sostituzione del fiduciante. E', invece, soggetta a quanto disposto dal presente articolo la sostituzione del fiduciante, anche senza sostituzione della società fiduciaria.-----

E' vietata la costituzione del diritto di pegno.-----

-----**Articolo 17) INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**-----

E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei relativi diritti di sottoscrizione e di prelazione.-----

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, comma 2, Codice Civile per il caso di clausole recanti previsioni di intransferibilità di partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della partecipazione.-----

-----**Articolo 18) MORTE DEL SOCIO**-----

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto, con decisione da assumere entro sessanta giorni dalla data del decesso, avranno diritto di continuare nella società come soci.-

Nel caso in cui gli eredi non manifestino tale volontà, si estinguono le quote del socio defunto e i relativi diritti.---

E' causa di scioglimento della società la morte dell'unico socio senza che gli eredi consentano di subentrare nella titolarità della quota di partecipazione.-----

-----**Articolo 19) RECESSO DEL SOCIO**-----

Il diritto di recesso compete:-----

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;-----

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;-----

- ai soci che non hanno consentito all'introduzione, modifica o soppressione della clausola compromissoria;-----

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.-----

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. -----

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di re-

cesso non può essere ceduta. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.---

Il recesso può anche essere esercitato quando consti il consenso unanime dei restanti soci.-----

#### **Articolo 20) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO**

##### **----- ESCLUSIONE -----**

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale. -----

#### **-----Articolo 21) ESCLUSIONE DEL SOCIO -----**

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:-----

- impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento;--
- la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;-----
- il fallimento del socio;-----
- la radiazione a seguito di procedimento disciplinare della Federazione Italiana di appartenenza della società;-----
- l'esercizio di attività concorrenti con quella esercitata dalla società, fatte salve quelle preesistenti e quelle autorizzate con decisione dei soci;-----
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese quelle connesse al mandato ad amministrare.-----

L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale (esclusa dal computo la quota del socio della cui esclusione si tratta).-----

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.-----

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione inviata, tramite l'organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso. -----

Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della decisione di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura di arbitrato.-----

Al termine della procedura di esclusione, si estinguono le quote del socio escluso e i relativi diritti.-----

#### **-----TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI-----**

-----**Articolo 22) DECISIONI DEI SOCI**-----

Sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;-----
- b) la nomina degli amministratori, la loro revoca e l'attribuzione delle cariche sociali;-----
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- f) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;-----
- g) le decisioni sulle operazioni di straordinaria amministrazione non attribuite alla competenza dell'organo amministrativo; -----
- h) l'adozione di regolamenti aziendali;-----
- i) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.-----

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 Codice Civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società.-----

L'efficacia delle delibere assembleari può essere subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto. -----

Le condizioni apposte alle delibere, che non hanno effetto retroattivo, possono essere di tipo sospensivo, per cui diventano efficaci solo nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione, o di tipo risolutivo, per cui le delibere sono immediatamente efficaci, salvo perdere detta efficacia nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione.-----

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.-----

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.-----

Il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per scritto, i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge o di Statuto dispongono la sospensione o la non disposizione del diritto di voto.-

**-Articolo 23) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - METODO ASSEMBLEARE**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.-----

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea decide, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto.-----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.-----

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci (o il revisore) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Se gli amministratori o, se nominati, i sindaci (o il revisore)

re) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

-----**Articolo 24) INTERVENTO IN ASSEMBLEA**-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da altra persona anche non socio, con esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti, solamente per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.-----

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

E' concesso ai soci amministratori di intervenire nell'Assemblea nella loro duplice veste di soci e di amministratori, senza necessità di delega a terzi.-----

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.-----

-----**Articolo 25) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**-----

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, se vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato.-----

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.-----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, escludere dall'assemblea i non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. -----

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

-----**Articolo 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**-----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia il capitale rappresentato.-----

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente o rappresentato.-----

L'assemblea convocata per modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, cessione d'azienda o mo-

difiche rilevanti dei diritti dei soci delibera con il voto favorevole di almeno il settanta per cento del capitale sociale presente o rappresentato, salvo diversa maggioranza indro- gabile prevista dalla legge.-----

L'eventuale futura introduzione nello statuto di disposizioni in materia di lucratività attenuata potrà essere deliberata solo con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento del capitale sociale, previa verifica scritta dei consu- lenti fiscali e legali della società circa gli effetti sul ri- conoscimento sportivo, sull'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, sull'affiliazione FIGC/LND e sulle agevolazioni fiscali applicabili.-----

-----**Articolo 27) VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI**-----

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale sotto- scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se ri- chiesto dalla legge.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen- tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri- sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie- sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

-----**Articolo 28) INVALIDITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI**-----

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate dai so- ci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore o, se vigente, dall'organo di controllo entro novanta giorni dal- la loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----**Articolo 29) COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO**-----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenu- ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla for- mazione e sottoscrizione del verbale;-----
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di ac- certare l'identità e la legittimazione degli intervenu- ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi- re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver- balizzazione;-----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomen-

ti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; -----
- che siano inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.-----

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le decisioni fino a quel momento assunte.-----

#### **Articolo 30) DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE**

##### **-----SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER SCRITTO -----**

Quando il metodo assembleare non è espressamente previsto dalla legge o dallo statuto ovvero richiesto dagli amministratori o dai soci, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto.-----

Le decisioni dei soci, in questi casi, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

Tutti i documenti di cui alla presente disposizione possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

##### **-----Articolo 31) METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA-----**

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto, indicandone l'oggetto e le sue ragioni e apponendovi la sottoscrizione.-----

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione della proposta, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci o al revisore (se nominati), a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al socio proponente e alla società la loro volontà e le eventuali motivazioni espresse in forma scritta, su qualsiasi supporto e con l'apposizione della sottoscrizione, entro il termine indicato nella proposta.-----

La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.-----

La decisione così formata, approvata o respinta, deve essere

comunicata a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci indicando:-----

- la data in cui la decisione deve intendersi formata, corrispondente al termine indicato nella proposta;-----
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;-----
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

#### -----**Articolo 32) METODO DEL CONSENSO ESPRESSO PER SCRITTO**-----

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per scritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto e con l'apposizione della sottoscrizione) da tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.-----

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dallo statuto per l'assunzione di una determinata decisione.-- Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni.-----

La decisione così formata, approvata o respinta, deve essere comunicata a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci indicando:-----

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;----
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;-----
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

#### -----**TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE**-----

##### -----**Articolo 33) AMMINISTRAZIONE**-----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un numero Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre un massimo di sette membri, anche non soci, eletti e indi-

viduati nel numero dai soci e per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.-----

Gli amministratori durano in carica per la durata stabilita dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile. All'atto della nomina, gli amministratori devono rilasciare dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità.-----

E' fatto divieto agli amministratori della Società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.-----

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. -----

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva. -----

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. -----

#### **--Articolo 34) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI--**

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.-----

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. -----

Nel caso che uno o più amministratori, non costituenti la maggioranza dei consiglieri in carica, vengano a mancare, gli amministratori restanti potranno nominare per cooptazione nuovi amministratori, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva alla loro nomina, da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della cooptazione, ed il cui incarico scadrà insieme a quello degli altri amministratori in carica previgenti.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo

amministrativo.-----

-----**Articolo 35) REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**-----

La revoca può essere deliberata, senza necessità di motivazioni e anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato.-----

In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola.-----

-----**Articolo 36) DIVIETO DI CONCORRENZA**-----

Salvo espressa autorizzazione dei soci, a pena della revoca e del risarcimento dei danni subiti dalla società, gli amministratori:-----

- non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;-----
- non possono esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;-----
- non possono essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.-----

Sono fatte salve le attività preesistenti, portate a conoscenza dei soci all'atto della nomina.-----

-----**Articolo 37) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo numero 36/2021, può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. -----

I soci possono, inoltre, assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. -----

Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, dovranno essere proporzionali rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione all'ampiezza della base sociale, ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società. -----

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

-----**Articolo 38) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:-----

- con metodo collegiale;-----
- con metodo disgiuntivo;-----
- con metodo congiuntivo,-----

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale delegate all'organo amministrativo sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale.-----

-----**Articolo 39) CARICHE SOCIALI**-----

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi hanno già provveduto i soci all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti e/o Amministratori Delegati.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Ai vice presidenti sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.-----

Agli Amministratori Delegati possono essere attribuiti determinati poteri operativi e di gestione.-----

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.-----

-----**Articolo 40) AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE: RIUNIONI**-----

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse della società o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere in carica o, se vigenti, dal Collegio Sindacale o dal Revisore.-----

Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza a ciascun amministratore nonché, se nominati, ai Sindaci o al Revisore.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.---

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e, se nominati, i componenti del collegio sindacale o il revisore siano presenti o informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Se i sindaci (o il revisore) non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente del Consiglio e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

-----**Articolo 41) RIUNIONI: COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO**-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:--

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 42) DELIBERAZIONI**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, assunte con adunanza dello stesso, si richiede:-----

- quando il Consiglio è composto da più di due membri, la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; se nell'adunanza è presente un numero non inferiore a tre membri, in ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione;-----
- quando il Consiglio è composto da due soli membri, la presenza effettiva di entrambi i membri in carica; le deliberazioni sono prese all'unanimità.-----

Le modalità di espressione del voto devono in ogni caso consentire l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengono.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

Quando il Consiglio è composto da più di due membri, nel calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto del voto di astensione.-----

In caso di astensione, i consiglieri astenuti vanno computati nella determinazione del quorum costitutivo e detratti ai fini del calcolo della maggioranza.-----

L'efficacia delle delibere consiliari può essere subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto. -----

Le condizioni apposte alle delibere, che non hanno effetto retroattivo, possono essere di tipo sospensivo, per cui diventa-

no efficaci solo nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione, o di tipo risolutivo, per cui le delibere sono immediatamente efficaci, salvo perdere detta efficacia nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione.-----

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. -----

#### -----**Articolo 43) VERBALIZZAZIONE**-----

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.-----

Il verbale deve indicare la data dell'adunanza e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.-----

#### **Articolo 44) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER SCRITTO O**

##### **-----CONSULTAZIONE SCRITTA-----**

Salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma Codice Civile, e quando uno o più amministratori richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta, i membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per scritto.-----

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta o consenso espresso per scritto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

Se l'organo amministrativo è composto da un numero non inferiore a tre membri, in ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Tutti i documenti di cui alla presente disposizione possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

#### **-----Articolo 45) METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA-----**

Nel caso si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli

altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto, indicandone l'oggetto e le sue ragioni e apponendovi la sottoscrizione.-----

La consultazione degli altri amministratori avviene mediante trasmissione della proposta, oltre che ai sindaci o al revisore (se nominati), a tutti gli amministratori, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al proponente e alla società la loro volontà e le eventuali motivazioni espresse in forma scritta, su qualsiasi supporto e con l'apposizione della sottoscrizione, entro il termine indicato nella proposta.-----

La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.-----

La decisione così formata, approvata o respinta, deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando:-----

- la data in cui la decisione deve intendersi formata, corrispondente al termine indicato nella proposta;-----
- l'identità dei votanti;-----
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;-----
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

#### -----**Articolo 46) METODO DEL CONSENSO ESPRESSO PER SCRITTO**-----

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per scritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto e con l'apposizione della sottoscrizione) da tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.-----

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dallo statuto per l'assunzione di una determinata decisione.-----

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni.-----

La decisione così formata, approvata o respinta, deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando:-----

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;----
- l'identità dei votanti;-----
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;-----
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

-----**Articolo 47) AMMINISTRATORE UNICO**-----

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.--

-----**Articolo 48) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 Codice Civile e dal presente Statuto.-----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.-----

Spetta all'organo amministrativo l'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci.-----

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.-----

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14 del Decreto Legislativo 36/2021, e 6, comma 3, del Decreto Legislativo numero 36/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente. -----

---**Articolo 49) COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI**---

Il Consiglio di Amministrazione può, al suo interno, istituire un Comitato esecutivo, formato da un numero non superiore a sette membri, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.-----

Non sono delegabili le materie di esclusiva competenza dell'organo amministrativo quale organo collegiale.-----

In tema di convocazione, funzionamento, maggioranze, decisioni e verbalizzazione si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.-----

L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori generali, procuratori "ad negotia" e procuratori speciali, fissandone le mansioni ed i poteri e delegando loro l'uso della firma sociale per l'espletamento dell'incarico.-----

-----**Articolo 50) RAPPRESENTANZA SOCIALE**-----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudi-

zio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina, all'Amministratore Unico o, nel caso di sistema di amministrazione collegiale:-----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, ai Vice Presidenti;-----

- agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti-----

#### **Articolo 51) LIMITAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI**-----

Nel caso in cui, in dipendenza del mandato conferito, agli amministratori della società siano comminate sanzioni o nei confronti dei quali siano promosse da terzi azioni di responsabilità, la società provvederà a rifondere le somme da questi eventualmente pagate, nonché le spese legali e di consulenza tecnica sostenute nei relativi procedimenti civili e penali, a titolo di reintegrazione del danno patrimoniale subito per effetto dell'espletamento dell'incarico.-----

La copertura del rischio potrà essere garantita anche mediante la stipula di adeguata polizza assicurativa.-----

Dalla copertura del rischio da parte della società sono espressamente esclusi i casi in cui gli amministratori abbiano agito con dolo o frode o abbiano violato i contratti di lavoro, nonché i casi in cui essi abbiano tratto vantaggi economici.-----

#### -----**Articolo 52) DIRITTI DEI SOCI**-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Per la consultazione dei libri e dei documenti relativi all'amministrazione, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi, la loro ragionevole durata nell'ambito delle ore lavorative e le generalità del professionista eventualmente incaricato che effettuerà la consultazione.-----

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.-----

#### -----**TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO**-----

#### -----**Articolo 53) ORGANO DI CONTROLLO**-----

L'organo di controllo e/o il Revisore sono nominati quando obbligatorio per legge oppure per volontà dei soci.-----  
Compete ai soci, all'atto della decisione di nomina:-----

- la scelta tra composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo;-----
- l'attribuzione delle funzioni di revisione legale all'organo di controllo interno o a un Revisore esterno;-----
- l'attribuzione all'organo di controllo collegiale delle funzioni di organismo di vigilanza previsto dal Decreto 231 del 2001;-----
- la nomina del Presidente dell'organo di controllo collegiale.-----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.-----

La retribuzione annuale dei componenti l'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

#### -----**Articolo 54) FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**-----

Il Revisore legale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato, e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. -----

Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. L'organo costituito in forma collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione.-----

Il Collegio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.-----

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:--

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-

- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.-----

## -----TITOLO VIII - BILANCIO E UTILI-----

### -----Articolo 55) BILANCIO -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

L'organo amministrativo, entro i termini previsti dalle norme di legge, dovrà compilare il bilancio di esercizio, trasmettere copia all'organo di controllo (se vigente) almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che lo deve discutere, depositandolo presso la sede sociale, con allegate la propria relazione e quella dell'organo di controllo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. -----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni.-----

### -----Articolo 56) UTILI: ASSENZA FINI DI LUCRO-----

Sugli utili netti, una quota pari al 5 (cinque) per cento viene destinato alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il 20 (venti) per cento del capitale sociale.-----

La restante parte è destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.-----

La società non ha fini di lucro.-----

È vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati a favore dei soci, degli amministratori, dei lavoratori, dei collaboratori e dei componenti degli organi sociali, salvo quanto eventualmente inderogabile per legge e nei limiti strettamente consentiti dalla disciplina applicabile.-----

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, al potenziamento dell'attività sportiva dilettantistica, allo sviluppo del settore giovanile, al miglioramento degli impianti sportivi, all'acquisto di attrezzature, alla formazione tecnica ed educativa degli atleti e all'incremento del patrimonio sociale.-----

La società esclude, nella presente fase statutaria, l'applicazione delle facoltà di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione previste dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo numero 36/2021, al fine di preservare la piena coerenza con la natura non lucrativa della società e con le

agevolazioni fiscali, contributive e amministrative previste dalla normativa vigente per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.-----

La società intende mantenere tutti i requisiti statutari, organizzativi e gestionali necessari per il riconoscimento ai fini sportivi, per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e per l'accesso alle agevolazioni fiscali, contributive e amministrative previste dalla normativa vigente per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.-----

## **TITOLO IX - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE**

### **-----Articolo 57) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci.-----

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dispone:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. -----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter Codice Civile.-----

Le decisioni dei soci di cui alla presente disposizione sono assunte con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.-----

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 2484 e seguenti Codice Civile.-----

### **---Articolo 58) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI ---**

In caso di scioglimento della società o di perdita della qualifica di società sportiva dilettantistica, il patrimonio residuo è devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge. -----

-----**TITOLO X - LAVORATORI, VOLONTARI E SAFEGUARDING**-----

-----**Articolo 59) LAVORO SPORTIVO E COLLABORAZIONI**-----

La società potrà avvalersi di lavoratori sportivi, collaboratori amministrativo-gestionali, tecnici, istruttori, dirigenti, professionisti, volontari e altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente, delle norme federali e delle disponibilità economiche della società.-----

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, ove ricorrano i presupposti, le disposizioni del Decreto Legislativo numero 36/2021 e della normativa tempo per tempo vigente.-----

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.-----

I compensi, i rimborsi e ogni altra forma di riconoscimento economico dovranno essere deliberati o autorizzati secondo procedure trasparenti, documentate e coerenti con l'attività effettivamente svolta.-----

È vietata ogni forma di compenso, rimborso, incarico o vantaggio economico che configuri distribuzione indiretta di utili o vantaggi patrimoniali non consentiti.-----

-----**ARTICOLO 60) VOLONTARI**-----

La società potrà avvalersi di volontari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sportive, organizzative e di supporto, nel rispetto della normativa vigente.-----

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalità previste dalla legge.-----

Ricorrendone i presupposti e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, potranno essere riconosciuti rimborsi forfetari secondo le condizioni, i limiti e le procedure previste dalla legge.-----

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la società per la quale il volontario presta la propria attività, nei limiti previsti dalla normativa vigente.-----

La società assicura i volontari per la responsabilità civile verso terzi e per gli altri rischi previsti dalla normativa vigente, ove obbligatorio.-----

-----**Articolo 60) SAFEGUARDING, TUTELA DEI MINORI E**-----

-----**CODICI DI CONDOTTA**-----

La società adotta e applica modelli organizzativi, codici di condotta, procedure e misure idonee alla prevenzione e al contrasto di abusi, violenze, discriminazioni, molestie, compor-

tamenti lesivi della dignità della persona e ogni condotta incompatibile con la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.-----

La società nomina, ove previsto dalla normativa e dai regolamenti sportivi applicabili, un responsabile safeguarding con funzioni di prevenzione, controllo, segnalazione e supporto operativo.-----

Tutti i soci, amministratori, dirigenti, tecnici, collaboratori, volontari, tesserati e partecipanti sono tenuti al rispetto dei modelli organizzativi, dei codici di condotta e delle procedure safeguarding adottate dalla società-----

La violazione grave o reiterata delle disposizioni in materia di tutela dei minori, safeguarding, correttezza e rispetto della persona può costituire causa di revoca dell'incarico, esclusione dalla società, allontanamento dall'attività, segnalazione agli organi competenti o altra misura prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle norme federali.-----

#### -----**TITOLO XI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

##### ---**Articolo 61) CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SPORTIVA**---

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A tal fine troveranno, applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza. -----

##### -----**Articolo 62) FORO COMPETENTE**-----

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

#### -----**TITOLO XII - RINVIO**-----

##### -----**Articolo 63) RINVIO**-----

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.-----

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.-----

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nel presente statuto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse e devono intendersi estesi alle modifiche, correzioni o integrazioni che di volta in volta siano state introdotte nell'ambito di tali norme, nonché alle disposizioni di rango subordinato attuative delle stesse. -----

ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO:-----

PIANA Flavio-----

REGIS Daniele-----  
BERTINO Giorgio-----  
PIANA Simone-----  
TACCHINI Gianpiero-----  
BRIATORE Claudio-----  
INVERNIZZI Francesco-----  
Matteo NICOLINO-----  
AMENTA Davide-----  
BONELLI Umberto-----  
Margherita SPINA (vi é il sigillo)-----

Copia conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati.

Mondovì, lì 2 luglio 2026